



COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 130 del 18/11/2020

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DI ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI.

IL SINDACO

Premesso che:

- sull'intero territorio nazionale è in atto emergenza sanitaria da pandemia virale COVID-19 in relazione alla quale è stato dichiarato e prorogato sino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- per effetto dell'emergenza in atto sono state emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta Regione Puglia disposizioni speciali in materia di contenimento e contrasto del rischio diffusione del contagio;

Considerata la gravità della situazione epidemiologica in atto, dovendosi registrare il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia medesima attestato dall'incremento pregiudizievole dei casi, sul territorio nazionale;

Considerata la circostanza che sul territorio comunale si registra un costante aumento dei casi di positività da COVID-19,

Visto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, ed in particolare l'art. 1 lett. dd) e lett. ee) recanti disposizioni in materia e modalità straordinarie di disciplina dell'attività commerciale e di somministrazione;

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante “misure urgenti dirette al contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” che tra l'altro individua e periodicamente circoscrive i territori regionali in tre differenti aree territoriali

corrispondenti ai diversi livelli di criticità sanitaria in atto (monitorati in base all'applicazione di articolati parametri di funzionalità dei servizi di medicina criteri di sicurezza generale) a seguito del quale la regione Puglia risulta inserita in area territoriale con elevato livello di rischio (cosiddetta zona ARANCIONE);

Visto che i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia, dalla Polizia Locale hanno evidenziato in alcuni luoghi deputati tradizionalmente al ritrovo dei cittadini assembramenti non giustificabili alla luce dell'attuale situazione emergenziale e che, di conseguenza, si riscontrano forti difficoltà nel garantire il rispetto delle prescrizioni.

Ritenuto necessario che gli esercizi commerciali, artigianali e quelli che svolgono servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, centri estetici e assimilati) indicate favoriscono e incentivano la presenza concomitante di persone tale da rendere, in alcune situazioni, difficile il rispetto del distanziamento fisico e pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, intervenire ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;

Sentito il Centro Operativo Comunale di Protezione civile, insediato al fine di supportare il Sindaco – che lo presiede in qualità di autorità locale di protezione civile – nella valutazione degli elementi di rischio in questa fase pandemica e che, nella seduta del 16.11.2020, ha evidenziato la necessità di adottare, al fine di meglio garantire la tutela della salute pubblica misure urgenti di regolamentazione delle attività economiche e dell'accessibilità ad aree pubbliche nelle quali più difficile risulta attuare le misure di distanziamento sociale previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

Visto l'esito degli incontri tenuti in data 16 novembre 2020 con i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative e, in modalità videoconferenza, in data 18 novembre 2020 con i rappresentanti delle medie strutture di vendita presenti sul territorio comunale nel corso dei quali è stata condivisa e concordata la decisione di una temporanea ridefinizione degli orari relativi alle attività commerciali e di quelle artigianali dei servizi alla persona e la chiusura delle stesse attività per l'intera giornata nei giorni festivi per mettere concretamente in atto misure atte al contenimento del rischio relativo a contagio sia per i cittadini che per gli operatori economici del settore commercio.

Atteso che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica ai sensi dell'art. 32 L. n. 833/1978 e dell'art. 17 del D. Lgs 112/ 1998 le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale.

Tenuto conto, inoltre, che le misure straordinarie di limitazione delle attività lavorative, produttive e commerciali, adottate con i provvedimenti innanzi citati dalle superiori Autorità, consentono una programmazione e una effettuazione degli

acquisti da parte dei cittadini durante la settimana, rendendo di fatto non necessaria l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi;

Valutato che la chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi favorisce, in continuità con quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali, la permanenza dei cittadini nelle proprie abitazioni, così da ridurre ragionevolmente i possibili rischi di contagio;

Visto l'art. 50 comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., che contempla la facoltà del Sindaco in caso di emergenze sanitarie di adottare ordinanze contingibili e urgenti.

Ritenuto sussistere per tutte le ragioni in premessa richiamate gli elementi emergenziali per l'adozione di un provvedimento a carattere straordinario e validità temporanea diretto alla tutela della salute pubblica e alla possibilità di contrastare fenomeni di afflusso incontrollato ed affollamento in aree territoriali a vocazione commerciale ovvero di aggregazione sociale.

ORDINA

- **che nei giorni feriali, sul territorio comunale, con effetto immediato e sino al 3 dicembre** compreso, le attività di vendita al dettaglio alimentari e non alimentari nonché gli esercizi artigianali di servizi alla persona possono effettuare quotidianamente orario prolungato di attività, ma devono effettuare la sospensione dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno successivo delle attività di vendita diretta al pubblico ovvero di prestazione di servizi al pubblico, con possibilità di consegna a domicilio.
- **la chiusura nei giorni festivi con effetto immediato e sino al 3 dicembre compreso** delle attività di vendita al dettaglio alimentari e non alimentari nonché degli esercizi artigianali di servizi alla persona.
- che sul territorio comunale, **con effetto immediato e sino al 3 dicembre** compreso gli esercizi commerciali di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, focaccerie, pasticcerie e assimilati) restano aperti nel rispetto delle prescrizioni sanitarie di cui al vigente D.P.C.M. del 3 novembre 2020.
- Sono escluse dalla presente disposizione le Farmacie e le Parafarmacie e le rivendite di articoli sanitari, le edicole.
- che, **con effetto immediato e sino al 3 dicembre** compreso, a partire dalle ore 19:00 sino alle ore 05:00 del giorno successivo è interdetta la pubblica accessibilità sull'intera area della Villa Comunale – Anfiteatro MU.RA. – e lo stazionamento in Piazza Garibaldi e zone limitrofe – Zona Calvario e aree adiacenti.

Con riserva di ulteriormente prorogare la durata delle innanzi misure in ragione dell'andamento dell'emergenza da contagio COVID-19 coronavirus.

AVVERTE

Che a carico dei trasgressori è applicabile la sanzione amministrativa prevista, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020 n.19, del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza per quanto di competenza all' Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bari, al Comando Compagnia Carabinieri di Gioia del Colle, al Comando Stazione Carabinieri di Noci ed al Comando di Polizia Locale, per le azioni di vigilanza sull'osservanza del presente Provvedimento.

La pubblicazione della presente Ordinanza:

- all'Albo Pretorio Comunale;
- sul Sito Web Comunale.

INFORMA

Che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Bari entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO
Domenico Nisi